

## Aggiornamento normativo

n. 463 / 2022

Banche, SIM, SGR e altri  
intermediari finanziari

---

**I. Normativa europea**

- ✓ **CRR**: pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea gli RTS
- ✓ **EMIR**: pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea gli RTS
- ✓ **FONDI COMUNI MONETARI**: pubblicato l'aggiornamento delle Linee Guida ESMA in materia di *stress test*
- ✓ **REGOLAMENTO BENCHMARK**: ESMA pubblica novità in tema di amministratori di *benchmark* UE e non UE

**II. Normativa italiana**

- ✓ **CONSOB**: pubblicati i criteri per l'individuazione dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie sono sottoposte a controllo
- ✓ **IFR**: Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti in materia di esenzione dai requisiti di liquidità

Imprese di assicurazione

---

**III. Normativa italiana**

- ✓ **IVASS**: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento per la fissazione dell'aliquota da dedursi per gli oneri di gestione per il 2023
- ✓ **IVASS**: pubblicata una Lettera al Mercato relativa al nuovo protocollo per lo scambio di informazioni tramite Infostat

## **Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari**

### **I. Normativa europea**

- ✓ CRR: PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA GLI RTS

In data 28 novembre 2022, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento delegato \(UE\) n. 2022/2328](#) contenente le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano “*i sottostanti esotici e gli strumenti che comportano rischi residui ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi residui*”.

Il Regolamento delegato entra in vigore il 19 dicembre 2022.

- ✓ EMIR: PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA GLI RTS

In data 28 novembre 2022, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento delegato \(UE\) n. 2022/2310](#) ed il [Regolamento delegato \(UE\) n. 2022/2311](#), contenenti le norme tecniche di regolamentazione (RTS) per quanto riguarda, rispettivamente:

- il “*valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in contratti derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC*”;
- le “*misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali*”.

I Regolamenti delegati entrano in vigore dal 29 novembre 2022.

- ✓ FONDI COMUNI MONETARI: PUBBLICATO L'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA ESMA IN MATERIA DI STRESS TEST

In data 30 novembre 2022, ESMA ha pubblicato il [Final Report](#) contenente l'aggiornamento alle proprie Linee Guida sugli scenari delle prove di *stress* ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari (Regolamento MMF). Le Linee Guida dell'ESMA, pubblicate ai sensi dell'art. 28, comma 7, del Regolamento MMF, stabiliscono parametri di riferimento comuni per gli scenari da includere nelle prove di *stress* condotte dai fondi comuni monetari o dai gestori degli stessi.

In particolare, l'aggiornamento delle Linee Guida viene pubblicato a fronte della recrudescenza della pandemia da Covid-19, a cui si aggiungono le politiche zero-Covid in alcune regioni, l'incertezza sulle conseguenze economiche dell'invasione dell'Ucraina e le tensioni geopolitiche.

Alla luce di ciò, il Final Report include scenari di *stress* in relazione a variazioni ipotetiche di:

- livelli di liquidità;
- rischi di credito e di tasso d'interesse;
- livelli di rimborsi;

- allargamento o riduzione degli *spread* tra gli indici a cui sono legati i tassi d'interesse dei titoli in portafoglio; e
- *shock* macroeconomici.

Nel calibrare i nuovi parametri di rischio, l'ESMA ha lavorato in stretta collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico e la Banca centrale europea e ha stabilito che le linee guida saranno aggiornate almeno ogni anno tenendo conto degli ultimi sviluppi del mercato.

I gestori di fondi comuni monetari devono includere i risultati delle prove di *stress* nelle relazioni da inviare alle Autorità nazionali competenti attraverso il modello di segnalazione.

✓ REGOLAMENTO BENCHMARK: ESMA PUBBLICA NOVITÀ IN TEMA DI AMMINISTRATORI DI BENCHMARK UE E NON UE

In data 28 novembre 2022, l'ESMA ha pubblicato:

- il [Final Report](#) sulle modifiche delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative alla forma e al contenuto delle domande di riconoscimento da parte degli amministratori di *benchmark* non UE. In particolare, il Final Report include una bozza di RTS che mira ad allineare le informazioni da fornire in una domanda di riconoscimento con i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/1011 (Regolamento Benchmark – BMR), così come modificato in seguito al trasferimento delle responsabilità di vigilanza in capo all'ESMA;
- un [Consultation Paper](#) sulle modifiche agli RTS relative alle informazioni che gli amministratori di *benchmark* dell'UE devono fornire nelle domande di autorizzazione e registrazione. Nello specifico l'ESMA chiede il parere delle parti interessate sulle modifiche proposte agli RTS in materia di autorizzazione e registrazione, con l'obiettivo di salvaguardare la parità di trattamento tra gli amministratori di *benchmark* dell'UE e quelli di Paesi terzi, allineando le informazioni richieste nelle domande di autorizzazione degli amministratori dell'UE a quelle richieste nelle domande di riconoscimento degli amministratori di Paesi terzi.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e commenti è fissato al 31 gennaio 2023.

## II. Normativa italiana

✓ CONSOB: PUBBLICATI I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI LE CUI DICHIARAZIONI NON FINANZIARIE SONO SOTTOPOSTE A CONTROLLO

In data 30 novembre 2022, Consob ha pubblicato le [delibere](#) n. [22524](#) e [22525](#), con cui l'Autorità ha determinato i parametri per l'individuazione dell'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie (DNF) pubblicate nel 2021 e nel 2022 sono sottoposte a controllo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento n. 20267 del 2018 (Regolamento sulla comunicazione di DNF).

In particolare, per le DNF pubblicate nel 2021 e relative all'esercizio 2020, in base ai criteri previsti a titolo esemplificativo dall'art. 6 del Regolamento sulla comunicazione di DNF, Consob ha stabilito di:

- individuare un gruppo di soggetti che siano stati selezionati ai fini di vigilanza *ex art. 89-quater* del Regolamento Emittenti, per i quali risultano maggiormente rilevanti tutte le aree di rischio per l'informativa non finanziaria evidenziate nel *Public Statement* dell'ESMA recante le *European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports*;
- considerare gli esiti dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob sulle DNF di determinate società, pubblicate nel 2020 e relative all'esercizio 2019, in particolare nei casi in cui siano stati acquisiti elementi in merito alla presenza di aree di miglioramento nel contenuto delle DNF o nelle procedure di raccolta dati e di redazione delle stesse;
- estrarre in modo casuale un certo numero di soggetti, al netto delle società individuate sulla base dei suddetti criteri, mediante un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.

Con riferimento, invece, alle DNF pubblicate nel 2022 e relative all'esercizio 2021, per l'individuazione dei soggetti, Consob ha stabilito di:

- tener conto delle segnalazioni pervenute dagli organi di controllo;
- di considerare i soggetti le cui DNF sono state oggetto di informazioni significative provenienti da pubbliche amministrazioni e da altri soggetti interessati;
- considerare l'attività di vigilanza sull'informativa finanziaria svolta sui profili di rischio climatico di un insieme di emittenti bancari assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria *ex art. 89-quater* del Regolamento Emittenti;
- considerare gli esiti dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob sulle DNF pubblicate nel 2020 e relative all'esercizio 2019 di determinate società, in particolare nei casi in cui siano stati acquisiti elementi in merito alla presenza di aree di miglioramento nel contenuto delle DNF o nelle procedure di raccolta dati e di redazione delle stesse;
- tenere in considerazione le valutazioni dei revisori legali contenenti una limitazione all'esame svolto su alcuni punti specifici della DNF diversi dalle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia);
- individuare i soggetti che non hanno fornito alcuna informazione in merito alla quota delle attività economiche ammissibili e non ammissibili alla tassonomia nell'ambito dei tre indicatori previsti dall'articolo 8 del Regolamento Tassonomia, in conformità alle indicazioni fornite dall'ESMA *European common enforcement priorities for 2021 annual financial reports*;
- effettuare la selezione in base ad un indicatore di rischio potenziale calcolato tenendo conto dei seguenti fattori: 1) rischiosità climatica del settore economico di operatività; 2) grado di sostenibilità dell'impresa nelle tre dimensioni ambientale, sociale e di *governance* (ESG); 3) elementi indicativi di possibili comportamenti di *greenwashing*, 4) esperienza acquisita nella redazione e pubblicazione delle DNF, 5) rilevanza dell'impatto dell'eventuale carenza informativa resa tenendo

conto della tipologia dell'emittente, del suo eventuale ricorso al mercato dei capitali di rischio e del carattere obbligatorio o volontario della DNF;

- estrarre in modo casuale un certo numero di soggetti, al netto delle società individuate sulla base dei suddetti criteri, mediante un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.

✓ IFR: BANCA D'ITALIA SI CONFORMA AGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ESENZIONE DAI REQUISITI DI LIQUIDITÀ

In data 30 novembre 2022, Banca d'Italia ha pubblicato la [Nota n. 29](#) con cui ha dichiarato di attuare gli Orientamenti dell'EBA "sui criteri per esentare le imprese di investimento dai requisiti di liquidità conformemente all'articolo 43(4) del Regolamento (UE) 2019/2033" (IFR).

I destinatari degli Orientamenti sono:

- le SIM che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'art. 12, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/2033 (cd. SIM di classe 3);
- le Succursali italiane di imprese di Paesi terzi di cui all'art. 1, co.1, lett. g), del TUF diverse dagli enti creditizi di cui all'art. 4, par. 1, co. 1, CRR, equiparate alle SIM di classe 3.

Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 30 novembre 2022.

## **Imprese di assicurazione**

### **III. Normativa italiana**

- ✓ IVASS: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL PROVVEDIMENTO PER LA FISSAZIONE DELL'ALIQUOTA DA DEDURSI PER GLI ONERI DI GESTIONE PER IL 2023

In data 1 dicembre 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Provvedimento](#) per la fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2023 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione.

Tale aliquota è in particolare fissata al 4,26% dei premi incassati.

- ✓ IVASS: PUBBLICATA UNA LETTERA AL MERCATO RELATIVA AL NUOVO PROTOCOLLO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRAMITE INFOSTAT

In data 1° dicembre 2022, IVASS ha pubblicato una propria Lettera al Mercato, con la quale l'Autorità informa gli operatori dell'adozione di una nuova modalità per la raccolta e la gestione delle informazioni di cui alle:

- Lettere al Mercato del 16 luglio 2021 ([Prot. n. 0144828/21](#) e n. [0144842/21](#)), relative alla richiesta d'informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia al fine di valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ambito dei rami vita; e alle
- Lettere al Mercato del 19 luglio 2021 ([Prot. n. 0145895/21](#) e n. [0145893/21](#)), relative alla richiesta di informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni con particolare riferimento alle reti distributive;

che sostituirà il sistema attualmente in uso.

La nuova procedura sarà basata sulla piattaforma Infostat e riguarderà tutte le comunicazioni inviate annualmente all'IVASS e indicate dalle citate Lettere al Mercato, a partire dalla segnalazione riferita ai dati 2022, da inviare entro il 30 giugno 2023.

Per operare nella nuova modalità le imprese dovranno essere accreditate sulla piattaforma Infostat. Per le imprese che non siano già accreditate per altre segnalazioni, tale operazione dovrà essere completata entro marzo 2023. Indicazioni sulle modalità di registrazione e accreditamento sono disponibili nel [Manuale Utente Infostat](#). La registrazione e l'accreditamento sono dovuti per le imprese che hanno raccolto premi nell'anno 2022.

Per quanto riguarda le imprese:

- tenute per Regolamento a compilare esclusivamente la sezione V "Intermediari" dell'apposito *format* per la trasmissione dei dati, e che
- pur avendo ancora in essere mandati di agenzia o accordi di distribuzione con intermediari iscritti nel Registro ex art. 109, comma 2,

lettere a), b) e d), del D. Lgs. n. 209/2005, non hanno raccolto premi in nessuno dei rami autorizzati nell'esercizio di riferimento, è prevista l'esenzione dall'invio dei flussi segnaletici in Infostat e non vige alcun obbligo di registrazione e accreditamento sulla piattaforma.

Tali imprese dovranno comunicare all'IVASS unicamente il mancato invio del flusso segnaletico contenente la sezione V, trasmettendo apposita comunicazione alla casella PEC [ispettorato@pec.ivass.it](mailto:ispettorato@pec.ivass.it) o, se sprovviste di posta elettronica certificata, utilizzando la posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [servizio.ispettorato@ivass.it](mailto:servizio.ispettorato@ivass.it).

Le istruzioni informatiche riferite al nuovo formato segnaletico e al sistema di raccolta basato sulla piattaforma Infostat saranno pubblicate entro il mese di marzo 2023 sul sito dell'Autorità.